

**SPAGNA****Tribunale costituzionale, sentenza n. 24/2026, del 12 marzo, che introduce precisazioni nella giurisprudenza in tema di crumiraggio tecnologico**

30/04/2026

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha accolto un ricorso di *amparo* promosso dal *Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte*, relativo a una dedotta violazione del diritto fondamentale di sciopero ([art. 28, comma 2, Cost.](#)), in un caso di crumiraggio tecnologico.

Il ricorrente aveva proclamato uno sciopero che coinvolgeva i lavoratori della società *Metro de Sevilla*, concessionaria del servizio di trasporto metropolitano. In questo contesto, l'impresa aveva modificato la programmazione iniziale dei servizi e disposto la sostituzione dei treni singoli con convogli doppi, con effetti di sostanziale neutralizzazione dell'efficacia della protesta. Successivamente, il *Tribunal Superior de Justicia* dell'Andalusia aveva dichiarato che tale condotta integrasse una legittima modalità organizzativa dell'attività d'impresa, fondata sull'impiego di mezzi tecnici già disponibili. Nel negare la sussistenza dell'asserita violazione del diritto fondamentale di sciopero era stata determinante l'applicazione della giurisprudenza costituzionale.

In Spagna la disciplina dello sciopero è di risalente impostazione normativa; è tuttora in vigore il [regio decreto-legge n. 17/1977](#), del 4 marzo, sulle relazioni di lavoro. La giurisprudenza costituzionale ha svolto un ruolo fondamentale nel delimitare il contenuto e l'ambito di protezione del diritto fondamentale, nonché i limiti che il suo esercizio impone ai poteri di direzione e organizzazione in capo al datore di lavoro.

Con specifico riguardo al crumiraggio, l'[art. 6, comma 5](#), del regio decreto-legge n. 17/1977 si limita a vietare il crumiraggio c.d. esterno. Il crumiraggio tecnologico è stato invece affrontato dalla [STC 17/2017](#), del 2 febbraio. Nel caso allora esaminato, un'emittente televisiva pubblica aveva trasmesso, durante uno sciopero generale, una partita di Champions League. A tal fine, si era avvalsa di un dispositivo elettronico di cui disponeva, ma che normalmente non era impiegato per le trasmissioni calcistiche. Il Tribunale costituzionale aveva rigettato il ricorso di *amparo*, rilevando che non si era verificata una sostituzione dei lavoratori scioperanti e che l'impresa si era limitata all'utilizzo di mezzi tecnici già rientranti nella propria disponibilità organizzativa<sup>1</sup>.

Con la sentenza in rassegna, il Tribunale costituzionale ha precisato che la [STC 17/2017](#) non può essere interpretata nel senso di legittimare, in via generale, l'utilizzo di qualsivoglia mezzo tecnico già disponibile per neutralizzare gli effetti dello sciopero. Il diritto di sciopero impone infatti al datore di lavoro il dovere di non adottare condotte che ne svuotino il contenuto, incidendo

---

<sup>1</sup> La sentenza era corredata dall'opinione dissenziente del giudice costituzionale Fernando Valdés Dal-Ré (cui avevano aderito i giudici Adela Asua Batarrita e Juan Antonio Xiol Ríos), la quale anticipava l'orientamento successivamente divenuto maggioritario in seno al collegio. Per ulteriori approfondimenti, v. J. LAHERA FORTEZA, [El refuerzo constitucional de la prohibición legal de sustitución de huelguistas](#), in *Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum*, n. 3 Especial, 2023, 303 ss.

sull'effettività della pressione collettiva. Tale obbligo si estende anche all'impiego dei mezzi di produzione e alle modalità organizzative dell'attività aziendale, quando finalizzati a neutralizzare gli effetti della protesta.

Nel caso di specie, l'impiego eccezionale di convogli doppi – di cui l'impresa disponeva per far fronte a incrementi contingenti di affluenza di utenti nei giorni festivi o in occasione di eventi di massa –, non previsto nella pianificazione ordinaria e adottato in coincidenza con lo sciopero, aveva consentito di mantenere un livello di servizio prossimo alla normalità, riducendo sensibilmente l'impatto della protesta, così come il suo impatto e visibilità sociale. L'abuso dei poteri di organizzazione integrava, pertanto, una violazione del contenuto essenziale del diritto di sciopero.

La sentenza reca quattro opinioni separate dei giudici costituzionali Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera e José María Macías Castaño. I giudici dissenzienti hanno evidenziato il rischio che un'interpretazione estensiva del crumiraggio tecnologico comporti una compressione eccessiva della libertà d'impresa e del potere organizzativo del datore di lavoro. Essi hanno inoltre rilevato che la decisione della maggioranza non si sarebbe limitata a introdurre mere precisazioni nella giurisprudenza pregressa, ma avrebbe di fatto realizzato un *overruling* non dichiarato.

\*\*\*

La sentenza è reperibile *online* [qui](#)<sup>2</sup>.

Carmen Guerrero Picó

---

<sup>2</sup> Per alcuni primi commenti, v. E. ROJO TORRECILLA, *La protección del derecho de huelga frente al esquirolaje tecnológico. De 2012 a 2026, pasando por 2017. De la sentencia del TS de 5 de diciembre de 2012 a la del TC de 12 de marzo de 2026, pasando por la del TC 17/2017 de 2 de febrero*, del 22/03/2026; F.A. VALLE MUÑOZ, *La prohibición del esquirolaje organizativo y tecnológico para garantizar la eficacia del derecho de huelga: comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de marzo de 2026*, in *Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, del 15/04/2026; ed E. REVILLA ESTEVE, *Derecho de huelga y tecnología: la tensión entre eficacia del conflicto y poder empresarial*, in *Pensar el trabajo*, del 20/04/2026.